

Comune di Primaluna
Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4 DEL 15-02-2021

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di Febbraio, alle ore 20:30, presso la SALA DELLE ADUNANZE DELLA SEDE COMUNALE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
ARTUSI MAURO	X	
ACQUISTAPACE SANTI	X	
PAROLI CLAUDIA	X	
DELPINI ERINO	X	
MELESI ELISA	X	
SPREAFICO LUCIANO		X
PRANDI MICHELA	X	

Componente	Presente	Assente
BERGAMINI GABRIELLA	X	
FLORIS LETIZIA	X	
ARRIGONI ANESETTI DANIELE	X	
VIVIANI CRISTINA	X	

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1**

Partecipa il Segretario Comunale PADRONAGGIO MARIA GRAZIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Il sig. MAURO ARTUSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.

4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 69 del 5/6/2020 con la quale veniva nominato il Responsabile dell'imposta municipale propria a decorrere dal 1/1/2020 ai sensi dell'art.1 c.

Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.

778 Legge 27 dicembre 2019, n.160, nella persona della Sig.ra Silvana Muttoni;

Vista la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, n.178 del 30/12/2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 23/12/2020, di proposta della conferma delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021;

Ritenuto opportuno proporre al Consiglio di confermare le aliquote del tributo approvate per l'anno 2020, di seguito elencate:

TIPOLOGIA IMMOBILI	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ("Beni merce") fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0 per mille
Altri fabbricati	8,8 per mille
Aree edificabili	8,8 per mille

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che solo dopo l'approvazione del suddetto decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite il Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote;

Considerato che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso e si ritiene di poter confermare le aliquote come deliberate per l'anno 2020;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/01/2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 degli enti locali è stato differito al 31/03/2021;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.26 del 21/07/2020;

Acquisiti

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ed il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILI	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, (“Beni merce”) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,0 per mille
Altri fabbricati	8,8 per mille
Aree edificabili	8,8 per mille

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1 comma 169, della Legge n.296 del 2006, il 1^ gennaio 2021;

Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Di dare atto che :

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 7/8/1990, n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è Silvana Muttoni, responsabile del Servizio Tributi;
- avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta a conoscenza dello stesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l'urgenza a provvedere;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAURO ARTUSI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

☒ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO



Comune di Primaluna

Provincia di Lecco

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2021**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 04-02-2021

Il Responsabile del Servizio

MUTTONI SILVANA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Primaluna

Provincia di Lecco

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2021**

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(Art.147 bis – comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile, copertura finanziaria, compatibilità monetaria e mantenimento degli equilibri finanziari.

Addì, 04-02-2021

Il Responsabile del Servizio
MASCHERI ROBERTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Primaluna
Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale N° 4 del 15-02-2021, avente ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 17-02-2021 al 04-03-2021 ai sensi dell'art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Primaluna, 17-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
PADRONAGGIO MARIA GRAZIA

COMUNE DI PRIMALUNA

Provincia di Lecco

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 004 DEL 18/01/2020

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PRIMALUNA INERENTE LE
TARIFFE DI TALUNI TRIBUTI COMUNALI**

Premesso che questo Ente è in fase di redazione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2021-2022-2023, ai sensi dell'art. 151, secondo comma del D.Lgs. n. 267/00;

Atteso che le tariffe ed i tributi devono essere deliberati entro lo stesso termine di approvazione del bilancio cui si riferiscono;

Vista la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, n. 178 del 30 dicembre 2020;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2 e 7, ed il comma 1-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/1972 n. 174, convertito nella legge 7/12/2012 n. 213;

Viste le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale di Primaluna (LC), iscritta all'ordine del giorno del 15/02/2021, aventi come oggetto, tra gli altri:

- "Conferma tariffe tributi comunali ai fini della predisposizione del bilancio di previsione – esercizio 2021/2023”;
- “Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2021”;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che la manovra tariffaria consente il rispetto degli equilibri di bilancio;

Osservato, in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni e in relazione alla coerenza e compatibilità con il quadro normativo sovraordinato che le tariffe sono determinate entro i limiti consentiti dalla normativa;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alle proposte di deliberazione avente ad oggetto, tra gli altri, i seguenti:

- *“Conferma tariffe tributi comunali ai fini della predisposizione del bilancio di previsione – esercizio 2021/2023”;*
- *“Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2021”.*

Primaluna, lì 18 Gennaio 2021

Il Revisore dei Conti

Dott. Matteo Galeri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi

dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.